

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1358

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CURTI, BRAGA, SIMIANI, MANZI, BAKKALI, CARÈ, FORNARO, FOSSI,
MALAVASI, MARINO, TONI RICCIARDI, ANDREA ROSSI, SARRACINO,
SCARPA, SERRACCHIANI**

Disposizioni per lo sviluppo economico e sociale delle aree interne,
montane e periferiche

Presentata il 3 agosto 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, attraverso una serie di strumenti finalizzati al supporto dei comuni situati nelle aree interne, montane e periferiche, intende rappresentare uno strumento concreto di rilancio per le zone più fragili del nostro Paese. Quei territori cioè che negli ultimi decenni hanno subito gli effetti del sensibile spopolamento e della progressiva desertificazione economica. Una dinamica, peraltro, amplificata a causa delle crisi di carattere finanziario, sanitario e bellico succedutesi con impressionante frequenza ma anche, in alcune aree specifiche, a seguito di catastrofiche calamità naturali. In ultima analisi si tratta di territori che, oggi, appaiono decisamente avviati verso la marginalizzazione e, per questo, ingiustamente destinati a subire un

oggettivo svantaggio strutturale. A tale inerzia è tuttavia possibile porre rimedio, purché l'intervento pubblico risulti incisivo e allo stesso tempo focalizzato sulle principali fragilità.

È pertanto necessario che, presso tutti i livelli istituzionali, si pongano in atto strategie concrete affinché non vengano depauperate le risorse di questo prezioso microcosmo sociale, naturalistico, economico e culturale. La ricchezza delle aree interne, montane e periferiche rappresenta infatti un patrimonio irrinunciabile per l'Italia ma anche un lascito determinante per le future generazioni. Qualora infatti fossero private di un modello alternativo sostenibile, le stesse si troverebbero a vivere in una società basata esclusivamente sui grandi agglomerati urbani, ossia in una società che si

basa sulla paradossale coesistenza di due fenomeni estremi: il sovraffollamento e la desertificazione.

Occorre dunque creare, fin da subito, le premesse affinché si investano risorse per alimentare una nuova fase di consolidamento e sviluppo delle aree interne, — montane e periferiche. La presente proposta di legge, pertanto, individua una serie di agevolazioni in grado di favorire il ripopolamento, l'avvio dei processi imprenditoriali anche a carattere innovativo, la creazione di nuovi posti di lavoro, la residenzialità, la genitorialità, il rientro delle alte competenze e il ripristino di adeguati livelli di servizio. Applicando un criterio di vincolo temporale, ciascuna misura condiziona il beneficio all'efficace radicamento dell'iniziativa, oggetto di agevolazione, nei singoli territori. Soltanto attuando una visione di medio-lungo periodo, infatti, sarà possibile garantire una ricaduta profonda alla strategia proposta.

L'articolo 1 enuncia le finalità della legge.

L'articolo 2 individua l'ambito geografico di applicazione che comprende tutti i comuni intermedi, « periferici o ultraperiferici », secondo le definizioni adottate dall'Istituto nazionale di statistica e richiamate dalla Strategia nazionale per le aree interne.

L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per il finanziamento di misure in favore della nuova residenzialità e delle giovani coppie e per il recupero del patrimonio rurale.

L'articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per l'erogazione di agevolazioni alle nuove imprese, alle *start-up* innovative, alle iniziative imprenditoriali poste in atto da laureati residenti nei territori di riferimento, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato nonché alle imprese che supportino le istituzioni scolastiche ed educative.

L'articolo 5 contiene disposizioni concernenti l'ammontare e la cumulabilità degli incentivi nonché le procedure di accesso stabilite dai comuni.

L'articolo 6 prevede una deroga al numero minimo di alunni per la formazione delle classi, in favore delle istituzioni scolastiche dei comuni delle aree interne, montane e periferiche.

L'articolo 7 introduce un'agevolazione fiscale in favore dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che avviano o mantengono la propria attività professionale in uno dei comuni delle aree interne, montane e periferiche.

L'articolo 8, infine, reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di sostenere lo sviluppo sociale, economico, culturale, ambientale dei comuni situati nelle aree interne, montane e periferiche del Paese, in coerenza con gli obiettivi di coesione enunciati dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché con i principi dell'articolo 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate al contrasto dello spopolamento demografico dei comuni di cui al comma 1, anche attraverso l'adozione di specifiche misure e di incentivi in favore dei cittadini ivi residenti e delle imprese ivi insediate.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai comuni intermedi, periferici o ultraperiferici come definiti dalla Strategia nazionale per le aree interne nell'ambito dell'Accordo di partenariato per l'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 del 15 luglio 2022.

2. Ai fini della presente legge, si definiscono « aree interne, montane e periferiche » i comuni intermedi, periferici o ultraperiferici di cui al comma 1.

Art. 3.

(Fondo per gli incentivi alle famiglie e il recupero del patrimonio rurale)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione di 400 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2023, finalizzato alla concessione da parte dei comuni delle seguenti agevolazioni:

a) contributi riconosciuti ai soggetti che trasferiscono e mantengono la residenza e lo stabile domicilio nelle aree interne, montane e periferiche per almeno cinque anni, e in particolare:

1) in caso di acquisto dell'abitazione dove si stabilisce la residenza con contestuale stipulazione di un contratto di mutuo, un contributo di durata quinquennale non inferiore al 50 per cento dell'importo annuo delle rate del mutuo. L'ammontare del contributo è incrementato fino al 70 per cento qualora l'abitazione appartenga a una delle classi energetiche A1, A2, A3 e A4;

2) in caso di locazione dell'abitazione dove si stabilisce la residenza, un contributo di durata quinquennale non inferiore al 40 per cento dell'importo annuo del canone annuale di locazione;

3) un contributo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese sostenute per il collegamento alla banda larga nonché per l'allaccio o l'attivazione della fornitura di energia elettrica, gas e acqua;

4) in caso di soggetti stranieri, un contributo fisso per le spese di assistenza linguistica, contrattuale e tecnica direttamente riconducibili agli adempimenti per l'acquisto o la locazione dell'abitazione;

b) contributi riconosciuti alle coppie composte da soggetti di età inferiore a 35 anni che si uniscano in matrimonio, unione civile o convivenza di fatto stabilendo e mantenendo la residenza nelle aree interne, montane e periferiche per almeno cinque anni, e in particolare:

1) un contributo annuale fisso per i primi cinque anni, commisurato allo scaglione dell'indicatore della situazione economica equivalente di riferimento, qualora un solo componente della coppia abbia già la residenza nelle aree interne, montane e periferiche;

2) il contributo di cui al numero 1) maggiorato del 30 per cento, qualora nes-

suno dei componenti della coppia sia già residente nelle aree interne, montane e periferiche;

3) per il primo figlio nato o adottato dalle coppie residenti nelle aree interne, montane e periferiche, una maggiorazione quinquennale del 30 per cento dell'assegno unico spettante ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ovvero del 50 per cento per le coppie di cui al numero 2). Per ciascun figlio nato successivamente, la maggiorazione è calcolata sul valore effettivo dell'assegno unico, come incrementato ai sensi del primo periodo. In ogni caso, il beneficio non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo dell'assegno unico spettante, ovvero al 50 per cento per le coppie di cui al numero 2);

c) contributi per le spese sostenute e documentate relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato riconosciuti in favore di soggetti non residenti nelle aree interne, montane e periferiche che provvedono al recupero del medesimo patrimonio situato presso le frazioni dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, o costituito da case sparse ricadenti nel territorio dei medesimi comuni, attraverso progetti di riqualificazione energetica e ambientale, qualora il soggetto beneficiario stabilisca e mantenga la propria residenza e lo stabile domicilio nell'immobile oggetto dell'intervento di recupero per almeno cinque anni.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati in proporzione agli oneri sostenuti da ciascun ente.

Art. 4.

(Agevolazioni fiscali e contributive alle imprese)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con

una dotazione di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, finalizzato alla concessione di agevolazioni fiscali e contributive nonché di contributi alle nuove imprese industriali, agricole, artigianali e dei servizi che stabiliscano e mantengano la sede legale e operativa nelle aree interne, montane e periferiche per un periodo non inferiore a cinque anni, e in particolare:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito d'impresa per il primo triennio di attività. Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento per il successivo biennio e del 25 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque anni di attività;

c) l'esonero totale, di durata quinquennale, dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni regolate da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che comportino un effettivo incremento della base occupazionale. Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni.

2. Per le imprese appartenenti a soggetti residenti nelle aree interne, montane e periferiche che abbiano conseguito un diploma di laurea da non più di tre anni, per le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, ovvero per le imprese operanti nel settore della produzione di tecnologie per le energie alternative, le agevolazioni di cui al comma 1 sono rimodulate secondo i seguenti criteri:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito d'impresa di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta per il primo quinquennio di attività. Tale beneficio è inoltre

concesso, nella misura del 75 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni;

b) l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 1, lettera b), è riconosciuta nella misura del 50 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni;

c) l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 1, lettera c), è incrementato nella misura del 75 per cento per l'assunzione di soggetti residenti nelle aree interne, montane e periferiche della medesima regione in cui l'impresa ha la sede legale e operativa, che abbiano conseguito un *master* o un dottorato di ricerca da non più di cinque anni.

3. Alle imprese aventi sede legale e operativa nelle aree interne, montane e periferiche che assumano a tempo pieno e indeterminato, comportando un effettivo incremento della base occupazionale, soggetti residenti nelle aree interne, montane e periferiche della medesima regione in cui l'impresa ha la sede legale e operativa, che abbiano conseguito un diploma di laurea da non più di tre anni, sono altresì riconosciuti i seguenti contributi:

a) un contributo annuale di euro 2.500 nel primo triennio, in caso di assunzione di soggetti che abbiano conseguito un diploma di laurea triennale da non più di due anni;

b) un contributo annuale di euro 5.000 all'anno nel primo triennio in caso di assunzione di soggetti che abbiano conseguito un diploma di laurea magistrale o specialistica da non più di tre anni.

4. Alle imprese che partecipano al finanziamento o al cofinanziamento di progetti educativi o di investimento in favore delle istituzioni scolastiche ed educative ubicate nelle aree interne, montane e periferiche, ovvero sostengano integralmente gli oneri della gestione delle medesime istituzioni, è riconosciuto un contributo alle spese sostenute e documentate.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati in proporzione agli oneri sostenuti da ciascun ente.

Art. 5.

(Cumulabilità delle agevolazioni e procedure di accesso)

1. Gli enti locali possono incrementare l'ammontare delle agevolazioni previste dalla presente legge, a valere su risorse proprie. Resta fermo, in ogni caso, il limite massimo delle agevolazioni riconosciute dallo Stato come determinato dai decreti di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 6.

2. I comuni stabiliscono, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ove possibile, prevedendo l'utilizzo di strumenti telematici, le modalità di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni di cui alla presente legge da parte dei beneficiari.

3. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili qualora ne ricorrano le condizioni.

Art. 6.

(Facoltà di deroga al numero di alunni per classe)

1. I dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche

ed educative ubicate nelle aree interne, montane e periferiche possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

Art. 7.

(Agevolazione fiscale per i sanitari)

1. Ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta che stabiliscano e mantengano la propria attività nelle aree interne, montane e periferiche per almeno cinque anni, è riconosciuta un'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 40 per cento. Nel caso in cui la sede principale dell'attività sia ubicata in un comune ultraperiferico ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, l'esenzione di cui al primo periodo è riconosciuta nella misura del 50 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 7, pari a 950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0049860